

(Codice interno: 505576)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2023, n. 12

**Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24  
"Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è inserito il seguente articolo:

*"Art. 11 bis**Riconoscimento di specifici fattori di rischio.**1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto di vista psicologico.**2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti locali, ivi compresi unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative, e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale, finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare e gestire le specifiche situazioni di stress lavoro correlato, ivi comprese le situazioni di emergenza/urgenza.**3. La Giunta regionale, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, quantificando le risorse per le linee d'intervento di cui al comma 2.**4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde."***Art. 2****Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 come introdotto dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte, quanto alle iniziative formative volte a rafforzare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 01 "Polizia locale e amministrativa", Titolo 1 "Spese correnti" e, quanto alle iniziative volte a gestire lo stress lavoro correlato, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", le cui dotazioni vengono aumentate in attuazione al comma 3 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 giugno 2023

Luca Zaia

---

## INDICE

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".

Art. 2 - Norma finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 14 giugno 2023, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Strutture di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 novembre 2022, dove ha acquisito il n. 168 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Polato, Formaggio, Razzolini, Pavanetto, Piccinini, Brescacin, Cecchetto, Michieletto, Pan, Venturini e Zecchinato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 maggio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Enoch Soranzo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 giugno 2023, n. 12.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Enoch Soranzo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
gli operatori della polizia locale rappresentano una popolazione lavorativa particolarmente esposta a sollecitazioni da un punto di vista psicologico.

Le loro attività sono caratterizzate dalla frequente interazione con cittadini/utenti, dalla presenza di pericoli per l'incolumità (per danni a persone e cose), dal contatto con situazioni particolarmente critiche sia sotto il profilo materiale che morale, con persone aggressive e/o con le vittime di violenza.

Inoltre possono essere chiamati ad intervenire in casi di estrema emergenza/gravità, quali incidenti stradali, incendi, trattamenti sanitari obbligatori ed ulteriori.

Con la presente disposizione si riconosce espressamente il suindicato fattore di rischio e si prevede una specifica collaborazione tra enti locali e Aziende ULSS, volta a rafforzare negli operatori della polizia locale la capacità di affrontare e risolvere i problemi, gestire lo stress e l'emergenza/urgenza anche dal punto di vista dell'adattamento psicologico, attraverso opportune tecniche per fronteggiare lo stress lavoro correlato in situazioni critiche (es. conflitti con l'utenza, aggressioni e/o colluttazioni, incidenti stradali con vittime e conseguenti rapporti con i familiari, ecc.), nonché a rafforzare le competenze relazionali e comunicative dei medesimi operatori, prevedendo un modello di convenzione che possa essere utilizzato su tutto il territorio regionale.

In definitiva, il provvedimento intende intervenire sul tema della specificità dei fattori di rischio a cui vanno incontro gli operatori di polizia locale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, mediante due tipologie di iniziative:

- a) un'azione formativa preventiva, per dotarli delle competenze che consentano loro di affrontare i temi di emergenza/urgenza nell'esercizio delle proprie funzioni ed i fattori di stress che ne possono conseguire;
- b) un'azione di gestione dello stress lavoro correlato conseguente alla gestione delle situazioni critiche, successiva al verificarsi degli eventi (assistenza psicologica).

Queste due tipologie di iniziative sono raccordate nella citata convenzione che la Giunta regionale, sentita l'ANCI, definirà con i comuni, da cui dipendono gli operatori (e nell'ambito della più generale azione di formazione ed aggiornamento del personale di polizia locale) e con le Aziende ULSS (per gli aspetti più propriamente sanitari); mediante tale convenzione - come deciso dalla Prima Commissione in esito all'approvazione, in data 17 maggio 2023, di un emendamento del primo firmatario - verranno ripartite le risorse per le due linee d'intervento.

Sulla medesima convenzione la competente commissione consiliare esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali sarà possibile prescindere.

Conseguentemente all'approvazione del suddetto emendamento, anche la norma finanziaria del progetto di legge è stata emendata, mantenendo inalterato l'ammontare complessivo delle ricadute finalizzate alle citate iniziative: questo verrà ripartito, anche diversamente, anno per anno, con il provvedimento di Giunta attuativo di cui sopra, fra gli interventi di formazione e gli interventi sanitari di sostegno psicologico.

La copertura è garantita dal fondo speciale per le spese correnti, appositamente dedicato alle proposte legislative d'iniziativa consiliare.

Vengono ora ripercorsi i passaggi istruttori relativi al provvedimento all'esame di quest'Assemblea, che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 novembre 2022, assumendo il numero 168 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura, ed è stato assegnato il 29 novembre in sede referente alla Prima Commissione nonché, in sede consultiva, alla Quinta Commissione.

Nella seduta n. 89 dell'11 gennaio 2023 è stato illustrato ai commissari dal primo firmatario.

In data 23 gennaio 2023 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto di legge n. 168.

In data 2 febbraio 2023 la Quinta Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul medesimo ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, quanto agli aspetti di competenza.

Nella seduta n. 96 del 17 maggio 2023, come detto, il testo è stato esaminato; nella medesima, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori emendandolo e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà, Villanova con delega Cestaro), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo con delega Polato). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani con delega Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mia controrelazione al progetto di legge regionale di cui è primo firmatario il collega Soranzo potrebbe essere semplicemente un mero rinvio al mio emendamento, attraverso il quale intendo offrire e proporre alla valutazione di questo Consiglio regionale una prospettiva di inquadramento e di intervento a maglie un po' più larghe rispetto alla questione e al metodo d'intervento proposti dal Consigliere Soranzo.

Ritengo tuttavia necessario spendere alcune parole per illustrare anzitutto la mia posizione sul progetto di legge in esame, posizione che non è affatto di contrarietà, anzi, perché qui, a voler fare sintesi estrema dei principi e delle questioni fondamentali sottese, stiamo discutendo di prenderci cura dei lavoratori, anzi di una precisa categoria di lavoratori e, cioè, degli operatori di polizia locale e, ancora più specificamente, di agenti; sottufficiali; ufficiali; comandanti di Polizia locale, come li inquadra, ai fini della definizione dei ruoli funzionali, la legge regionale n.24 del 2020, oggetto di novella con il progetto di legge oggi in discussione.

Dicevamo: lavoratori; lavoratori chiamati a presidiare una funzione espressamente definita come fondamentale e attribuita ai Comuni, e cioè la funzione di polizia locale. O, in maniera più ampia, lavoratori della sicurezza e specificamente della sicurezza urbana e di prossimità. Ora, benché l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 non include le polizia locali tra le forze di polizia, quello che però è osservabile è come le prime condividano con le seconde un preciso e rilevante aspetto del servizio svolto a favore della comunità: lo stress lavoro correlato. Si tratta, oltretutto, come faceva notare il collega Favero in sede di prima commissione, di una particolare causa di determinazione dello stress che riguarda anche altre categorie di lavoratori che, fatti i necessari distinguo determinati dalla peculiarità della professione e dai contesti operativi di specie, sono comunque accomunati da un denominatore comune: l'esercizio di funzioni pubbliche; mi riferisco cioè ai lavoratori della sanità pubblica e al personale della pubblica istruzione.

Venendo al progetto di legge, ritengo anzitutto che, in linea con la legge regionale n.24 del 2020, gli interventi proposti debbano essere progettati e svolti livello di gestione associata, ciò in quanto l'architettura organizzativa della legge veneta sulla polizia locale si basa proprio sul concetto di gestione associata: da qui, dunque l'inciso “preferibilmente in forma associata” di cui alla mia proposta di emendamento.

Per quel che riguarda il tema di intervento specifico, ritengo che limitarsi alla capacità “affrontare l'emergenza/urgenza e, in particolare, di gestire il conseguente stress lavoro correlato in situazioni critiche” – come recita il comma 2 dell'introducendo articolo 11 bis - possa essere limitativo rispetto al contesto in cui si vuole intervenire e dunque limitativo dell'efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere con questo progetto di legge. Utilizzo le parole di un medico della Polizia di Stato per inquadrare meglio la questione: “Il lavoro del poliziotto racchiude in sé una molteplicità di fattori difficilmente presenti in altre realtà professionali: dagli orari di lavoro al coinvolgimento personale e dei colleghi, dai pericoli e rischi individuali all'interrelazione con fasce problematiche della popolazione, dai rapporti con le vittime alla gestione degli incidenti gravi e della morte, dall'impiego dell'arma da fuoco all'impatto dell'attività lavorativa sulla famiglia e sulla vita privata. Una situazione che si è andata aggravando negli ultimi decenni a causa delle sempre più numerose manifestazioni di protesta a carattere violento, dei pericoli connessi alle forme di terrorismo globale, ancorché alla gestione dei problemi relativi al fenomeno epocale dell'immigrazione verso l'Europa.”

Già da queste parole possiamo comprendere come il lavoro di polizia non è stressogeno nei limiti della gestione dell'emergenza urgenza, che certo costituisce una parte importante del lavoro ma è pur sempre una parte del tutto. Ai fini di una comprensione ampia del tema dobbiamo invece prendere in considerazione sia gli stressor legati al contenuto del lavoro (è il campo di lavoro vero e proprio: lavoro di routine eccessivo o noioso, situazioni impegnative dal punto di vista emozionale come informare i parenti del deceduto, l'aver a che fare con incidenti, abusi e violenze, l'affrontare lo sconosciuto, il pericolo e la violenza) sia stressor legati al contesto del lavoro (riguarda il contesto organizzativo, dirigenziale e burocratico: mancanza di comunicazione, limitate possibilità di carriera, mancanza di supporto, stile di direzione, presenza di supervisori disinteressati, relazioni distaccate, cultura e colleghi di lavoro.). La presa in carico del problema deve dunque essere globale affrontata non solo con riferimento al contenuto del lavoro (cioè lo specifico stressor “emergenza-urgenza) ma anche con riferimento al contesto organizzativo. Da qui il senso del mio unico emendamento.”

### 3. Struttura di riferimento

- Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale